

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3579

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti

Presentata il 3 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel dicembre 2015, in provincia di Como, un caso allarmante ha messo in crisi l'industria del legno e dei mobili tradizionalmente all'avanguardia in questo territorio. Infatti, alle imprese che hanno conferito i propri rifiuti al centro di raccolta differenziata di Cantù, gestita da Econord, sono state applicate dal Corpo forestale dello Stato multe di importo molto elevato per errori formali nei documenti e nei formulari di accompagnamento degli scarti di lavorazione.

Le aziende multate e le categorie del settore lamentano sanzioni pesantissime da 3.000 euro a oltre 20.000 euro per aver messo «una crocetta fuori posto» e per

aver indicato l'orario di partenza sbagliato sul modulo.

Si tratta di sanzioni superiori a quanto previsto per l'abbandono di rifiuti. Infatti, proprio per l'abbandono di rifiuti o per l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, l'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, con aggravio fino al raddoppio della sanzione se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

In risposta all'interrogazione n. 3-01941 presentata nell'Assemblea della Camera dei deputati, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha

evidenziato di aver effettuato gli opportuni controlli e che conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le sanzioni sono state applicate come da norma vigente, della quale non sono previste, allo stato attuale, modifiche significative.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in risposta all'interrogazione n. 5-07541 presentata alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati, nel rimettere alle valutazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'opportunità di effettuare ulteriori analisi sul caso, anche tenendo conto delle caratteristiche dei fatti che vengono di volta in volta in considerazione, ha evidenziato che la valutazione di un eventuale intervento normativo dovrebbe coinvolgere proprio le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in considerazione delle diverse e specifiche fattispecie contemplate dai commi da 1 a 5-ter, da valutare di volta in volta in base al caso concreto; ciò richiederebbe necessariamente un'approfondita istruttoria tecnica, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti in materia.

Effettivamente, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che è quello applicato nel caso dei mobilifici di Cantù, prevede che: « Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro ».

Tali sanzioni, per le imprese che comunque conferiscono i propri rifiuti non pericolosi alle discariche o ai centri di recupero e possono commettere anche alcuni sbagli formali, si presentano estremamente severe e molto superiori rispetto

alle sanzioni da 300 a 3.000 euro previste dallo stesso decreto legislativo, all'articolo 255, per l'abbandono di rifiuti o per l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

Gli artigiani e tutti i cittadini sono sconcertati, visto che le imprese oneste, che pagano per conferire i propri scarti di legno nelle discariche o nei centri di recupero, sono multate con cifre inique per sbagli formali compilando i formulari, mentre quelle disoneste che gettano i rifiuti per strada o nelle campagne, commettendo gravi illeciti ambientali, non sono neanche perseguite.

Riteniamo che non sia corretto trattare imprese oneste alla stregua dei « furbetti », scoraggiando implicitamente i cittadini nell'applicazione della legge, tanto più che spesso si tratta di imprese a conduzione familiare, di anziani che da anni offrono al nostro Paese l'eccellenza del *made in Italy* e che stentano a seguire le modifiche normative, nonché di imprese che in buona fede conferiscono i propri rifiuti ai centri di raccolta differenziata.

Nella seduta n. 542 dell'Assemblea della Camera dei deputati, martedì 22 dicembre 2015, il Governo, rappresentato dal Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, onorevole Silvia Velo, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2093-B/35 sul medesimo argomento, che impegna il Governo « a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche avviando un'apposita indagine per accertare i motivi di quanto esposto nella premessa, adottando azioni precise per esonerare le imprese malcapitate da inique sanzioni, e, nel caso, correggere le norme che per inesattezze formali mettono in crisi le imprese oneste che conferiscono i propri rifiuti di lavorazione in discarica ».

La presente proposta di legge interviene, pertanto, modificando l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina proprio le sanzioni amministrative per l'assenza del formulario o per l'indicazione nello stesso formulario di dati incompleti o inesatti da parte di imprese che trasportano i propri rifiuti

non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI e, in secondo luogo, introducendo nuovi commi.

I principi fondamentali su cui si basa la presente proposta di legge riguardano:

1) la differenziazione significativa della sanzione per l'assenza totale del formulario rispetto a una trasgressione relativa a un semplice dato incompleto o inesatto nel formulario;

2) la gradualità dell'aumento della sanzione nel caso del ripetersi della stessa trasgressione;

3) l'ulteriore gradualità della sanzione rispetto al quantitativo di rifiuti che riguarda la trasgressione;

4) la previsione di una semplice ammonizione scritta per il primo accertamento della trasgressione, presumendo l'onesta del trasgressore;

5) la previsione del ravvedimento non oneroso per la regolarizzazione dei documenti entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

6) una consistente riduzione delle sanzioni per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni che avviene entro

trenta giorni dall'accertamento della trasgressione.

Inoltre, per evitare discriminazioni tra i cittadini, la presente proposta di legge prevede un periodo transitorio, con una riduzione delle sanzioni previste dai verbali di accertamento, per i procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della legge presso le pubbliche amministrazioni.

Il caso di Cantù, portato alla ribalta dai *media* negli ultimi mesi, costituisce un caso inaccettabile perché colpisce duramente un settore artigianale importantissimo per l'economia del Paese, essendo il distretto del mobile della Brianza un'eccellenza in specializzazione e produzione di qualità, con un alto potenziale creativo del sistema produttivo e indiscusse competenze tecniche e professionali.

Riteniamo che la presente proposta di legge, destinata a tutti i settori produttivi e a tutte le imprese che conferiscono i propri rifiuti non pericolosi alle discariche o ai centri di raccolta differenziata, garantisca l'equilibrio del sistema sanzionatorio, evitando penalizzazioni inopportune che danneggiano l'ambiente invece di tutelarlo, e stimoli i cittadini ad essere rispettosi della legge, dell'ambiente e del proprio territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è soppresso.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di secondo accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal terzo accertamento della trasgressione;

b) per l'indicazione nel formulario di cui all'articolo 193 di dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ciascuna trasgressione; la sanzione è raddoppiata in caso di quarto accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal sesto accertamento della trasgressione; la sanzione è ulteriormente raddoppiata se la trasgressione riguarda un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate.

4-ter. Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni di cui al comma 4-bis lettera b). Il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Le sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), sono ridotte a un decimo di quanto dovuto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro trenta giorni dall'accertamento della trasgressione ».

3. Al comma 5 dell'articolo 258 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « al comma 4 », sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 4 e 4-bis ».

ART. 2.

(Disposizioni transitorie).

1. In via transitoria, le sanzioni relative a procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le pubbliche amministrazioni, per le violazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte al 10 per cento di quanto previsto nei relativi verbali di accertamento, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo estingue le violazioni e rende improcedibili gli eventuali ricorsi in essere.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0038880